

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. 450/ASURDG DEL 10/06/2013**

Oggetto: AV2 – SEDE OPERATIVA DI FABRIANO – CONTRATTO DI MANUTENZIONE / ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE AD ALTA COMPLESSITA' TECNOLOGICA IN DOTAZIONE CON LA SOCIETA' PHILIPS – MONZA - ANNO 2013.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di procedere a stipulare – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA – per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica delle seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica in dotazione al Presidio Ospedaliero della sede operativa di FABRIANO dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Apparecchiatura	Modello	Unità Operativa
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV300	Sala Operatoria
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV25	Radiologia
TELECOMANDATO	DIAGNOST 94	Radiologia
ECOCARDIOGRAFO	SONOS 4500	Cardiologia

per un canone complessivo di € 64.703,51 I.V.A. esdusa;

2. di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA viene stipulato, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, in regime di esclusività tecnica, quale soluzione unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la sicura utilizzazione dei sistemi tecnologici in argomento;
3. di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nel contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale è previsto l'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali

affidenti all'Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di "accordi quadro" di durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la stessa società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA;

4. di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento, di procedere alla predisposizione del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, avendo cura di inserire apposita clausola che contempili la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013, al momento del completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 3.;
5. di delegare il Responsabile del Procedimento, nello stesso contesto della presente determina, alla sottoscrizione del contratto in argomento;
6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l'importo di € 64.703,51 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 78291,25 I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al conto n. 0510020101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie" del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modificazioni;
9. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizi.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)

per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. PROVVEDITORATO – FABRIANO

OGGETTO: AV2 – SEDE OPERATIVA DI FABRIANO – CONTRATTO DI MANUTENZIONE / ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE AD ALTA COMPLESSITA' TECNOLOGICA IN DOTAZIONE CON LA SOCIETA' PHILIPS – MONZA - ANNO 2013.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni - Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSE

Sono in dotazione alla Unità Operativa di Diagnostica per Immagini presso il Presidio Ospedaliero di FABRIANO dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche le seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica di produzione PHILIPS, per le quali sono scaduti i relativi termini di garanzia di assistenza tecnica / manutenzione:

Apparecchiatura	Modello	Unità Operativa
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV300	Sala Operatoria
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV25	Radiologia
TELECOMANDATO	DIAGNOST 94	Radiologia
ECOCARDIOGRAFO	SONOS 4500	Cardiologia

Nel corso dell'esercizio 2012, si è proceduto a stipulare con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA, in regime di esclusività tecnica, quale soluzione unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature stesse ed a garantire in sicurezza la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie, rapporto contrattuale – con validità 01.01.2012 / 31.12.2012 – per i relativi servizi di manutenzione e di assistenza tecnica, inizialmente quantificato per un canone complessivo / anno di € 67.870,44 + I.V.A.

Dandosi atto incidentalmente che la validità annuale del citato rapporto contrattuale veniva adottata in via cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nel contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011, con la quale questa Direzione Generale ha provveduto a richiedere alla Regione Marche autorizzazione a procedere all'affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di “accordi quadro” di durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA, si rappresenta che il valore economico di tale contratto di assistenza tecnica / manutenzione veniva allo stato inizialmente definito per il canone complessivo sopra riportato, in osservanza degli obiettivi di riduzione dei costi di gestione pari all'1,5% rispetto all'esercizio 2011 a suo tempo posti con la DGRM n. 1750/2011 e successivamente recepiti con determina n. 640/ASURDG/2012, nel senso di seguito riportato, I.V.A. esclusa:

Importo contrattuale ex determina n. 401/ASURDG/2011 (*)	Importo ridefinito ex DGRM n. 1750/2011
68.904,00	67.870,44

(*) relativo al contratto per le medesime prestazioni adottato per il precedente periodo 01.01.2011 / 31.12.2011.

In corso di esecuzione del citato contratto, veniva emanato il decreto – legge n. 95/2012 – poi convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo 15, comma 13, lettera a), stabilisce che “(...) *gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi (...) stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...)*”.

Pertanto, secondo le modalità operative diramate da questa Azienda, questa Unità Operativa ha provveduto ad avviare con la società PHILIPS S.p.A. – MONZA relative operazioni di negoziato, allo scopo di dare compiuta applicazione nell’ambito di tale contratto al citato disposto normativo. A tal proposito, si è provveduto a concordare, nell’ambito di dette operazioni di negoziato, nuovo valore economico contrattuale per l’importo complessivo di € 66.173,68 I.V.A. esclusa.

Importo contrattuale ex determina n. 401/ASURDG/2011 (*)	Importo ridefinito ex DGRM n. 1750/2011	Importo contrattuale 01.01.2012 / 30.06.2012	Importo contrattuale 01.07.2012 / 31.12.2012 ridefinito ex Legge n. 135/2012	Importo contrattuale 01.01.2012 / 31.12.2012
68.904,00	67.870,44	33.935,22	32.238,46	66.173,68

(*) relativamente alle apparecchiature di cui alla presente proposta di determina.

Tutto ciò premesso, la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA, mediante propria offerta prodotta in atti a questa competente Unità Operativa proponente, ha provveduto a presentare proposta economica per l’eventuale svolgimento per il corrente esercizio 2013 delle prestazioni di assistenza tecnica / manutenzione di tutte le apparecchiature ad alta complessità tecnologica in dotazione al Presidio Ospedaliero di FABRIANO individuate in premessa ed in argomento, per un canone complessivo di € 68.489,76 + I.V.A.

Ritenuta, allo stato, l’opportunità, nello stesso senso e sulla stessa base dei presupposti di legittimità e di merito di cui al precedente esercizio, di procedere alla stipulazione con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA per il corrente esercizio di un ulteriore rapporto contrattuale per servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per le apparecchiature in argomento, questa competente Unità Operativa proponente, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa sede operativa di FABRIANO, ha proceduto ad avviare negoziato per il miglioramento economico dell’offerta presentata.

In esito a tali operazioni di negoziato, la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA ha proceduto a formulare nuova proposta economica per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, per un canone annuo complessivo di € 64.703,51 + I.V.A.

In relazione a tali esiti di negoziato, si rappresenta che detto nuovo canone complessivo / anno risulta quotato nell’offerta in atti per un miglioramento economico di circa il 2,3% (*) rispetto al canone praticato nel precedente esercizio 2012, al netto delle operazioni di riduzione allo stato adottate in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012.

- (*) Si rappresenta incidentalmente che tale miglioramento economico del canone per il corrente esercizio risulta conforme all'obiettivo della riduzione dei costi di gestione pari a - 2% rispetto ai costi di esercizio sostenuti nell'esercizio 2012 stabilito dalla Giunta Regionale della Regione Marche con DGRM n. 1798/2012 nel contesto della autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio economico preventivo di questa Azienda per l'anno 2013.

Dandosi atto che tali operazioni di negoziato risultano espletate, nello stesso senso di cui al precedente esercizio, nel medesimo contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011 citata nelle premesse, secondo il quale è previsto l'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda stessa, si ritiene, sulla base dei medesimi presupposti di cui al precedente esercizio stesso, di confermare l'orientamento secondo cui la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA debba continuare a ritenersi, nelle more delle citate operazioni di gara aziendali, ed in ragione della criticità tecnologica delle prestazioni in argomento e dei rischi connessi verso gli operatori e gli utenti, quale unico ed infungibile operatore economico di riferimento allo stato autorizzato in via esclusiva all'intervento sulle apparecchiature in argomento (*), in grado, rispettivamente, di effettuare un servizio secondo assoluti requisiti di sicurezza e qualità, e di assicurare garanzia in termini di:

- competenza specifica ed esclusiva sui propri prodotti;
- disponibilità di tecnici specializzati, con compiti di assistenza e formazione continua degli operatori presso le unità produttive interessate;
- corretta esecuzione di interventi di manutenzione preventiva;
- corretta esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva, anche in remoto, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e di progetti tecnologici certificati ai sensi della Direttiva 93/CE/42 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di non introdurre ulteriori rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi stessi;
- corretta esecuzione delle verifiche di sicurezza previste dalle normative vigenti, con garanzie di massima sicurezza di utilizzazione dei dispositivi, sia a favore degli utenti che degli operatori;
- riduzione in tempi sostenibili dei tempi di fermo – macchina in caso di guasto delle apparecchiature;
- disponibilità immediata di ricambi originali;
- adeguata protezione del patrimonio strumentale aziendale;
- costante aggiornamento tecnologico.

- (*) A supporto delle suesposte considerazioni, si fa presente che l'Istituto Superiore di Sanità, con nota in data 20.08.2004, in relazione ad una richiesta di parere in ordine all'utilizzo di materiali di consumo e di ricambio compatibili ma non originali di dispositivi medici, si è espresso osservando che *“secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 46/1997 – recettivo della direttiva 93/42/CEE – i dispositivi medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio se correttamente installati e adeguatamente mantenuti, nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettendo la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi”*. Inoltre secondo quanto riportato in allegato al citato Decreto in termini di requisiti essenziali, *“fra le informazioni che il fabbricante deve fornire unitamente al dispositivo medico sono previste anche quelle che permettono di verificare la corretta installazione e il funzionamento del dispositivo medico e quelle relative alle operazioni di manutenzioni. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che le attività di manutenzione siano di competenza del fabbricante del dispositivo medico il quale, essendo il solo responsabile della conformità del dispositivo medico alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 46/1997, è in grado di valutare anche, ad esempio, la compatibilità fra il dispositivo stesso ed eventuali materiali di consumo e/o pezzi di ricambio in vista della destinazione d'uso per la quale è stata concessa la marcatura CE. Si ritiene inoltre che nel caso in cui l'attività di manutenzione venga affidata a soggetti diversi dal fabbricante, questi debbono essere comunque autorizzati dal fabbricante stesso e debitamente addestrati / informati a svolgere una attività che avendo un impatto diretto sulla qualità e sicurezza del dispositivo medico, può influire anche sulla salute e sulla sicurezza del paziente. Si fa infine presente che la dichiarazione di compatibilità fra materiali di consumo e/o pezzi di ricambio e dispositivo medico che verrebbe rilasciata da alcune Società non è assimilabile alla dichiarazione di*

conformità che i fabbricanti devono predisporre per i propri dispositivi medici e che garantisce la conformità ai requisiti essenziali pertinenti previsti dall'allegato I della normativa vigente”.

Ai fini dell'inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene, sulla base di tali presupposti, nelle more dell'esperimento delle citate nuove procedure aziendali ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione, che la fattispecie in argomento rientri nella disciplina di cui all'articolo 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui è consentita la stipulazione di contratti pubblici mediante ricorso all'istituto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, *“qualora, per ragioni di natura tecnica (...) il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.*

A quest'ultimo proposito, si intende ulteriormente porre in evidenza la circostanza secondo cui la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA segnala e dichiara, nell'ambito delle condizioni generali del relativo contratto proposto in atti – sezione “ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO” – rispettivamente:

- di qualificarsi quale unico riferimento della casa madre PHILIPS NEDERLAND B.V. per l'importazione, commercializzazione e distribuzione in Italia di prodotti e servizi su apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia;
- di qualificarsi quale unica società a garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestire con standard di qualità esclusiva la fornitura sia delle parti di ricambio originali sia delle conoscenze specifiche appartenenti a PHILIPS;
- che il proprio personale che effettua gli interventi viene periodicamente sottoposto ad informazione, formazione, addestramento e continuo aggiornamento con corsi esclusivi presso gli appositi centri di riferimento della casa madre, oltre che presso i Centri in Italia;
- di qualificarsi in conformità alla norma ISO 9001:2008 e alla norma specifica per i Dispositivi Medici ISO 13485:2003.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTA, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui al contratto stipulato nel corso del precedente esercizio per le medesime tecnologie sanitarie, l'opportunità di procedere alla stipulazione con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA di un rapporto contrattuale anche per il corrente esercizio 2013 per il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica per le tecnologie di diagnostica per immagini in argomento in dotazione al Presidio Ospedaliero di questa sede operativa di JESI dell'Area Vasta n. 2, in costanza della ritenuta necessità di garantire in sicurezza la regolare erogazione delle prestazioni;

POSTA IN EVIDENZA la circostanza, nello stesso senso di cui al contratto stipulato per il precedente esercizio, secondo cui la validità annuale del nuovo rapporto contrattuale oggetto della presente proposta di determina viene proposta in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle procedure aziendali citate in premessa ed in corso di realizzazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda, mediante la definizione a livello centralizzato di “accordi quadro” di durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui,

ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, l'impresa PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA;

DANDOSI ATTO, di concerto e su proposta del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa sede operativa proponente, della congruità tecnico – economica del negoziato intervenuto per la stipulazione del nuovo contratto in argomento;

SI PROPONE al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:

- 1) di procedere a stipulare – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA – per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica delle seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica in dotazione al Presidio Ospedaliero della sede operativa di FABRIANO dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Apparecchiatura	Modello	Unità Operativa
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV300	Sala Operatoria
PORTATILE RADIOSCOPIA	BV25	Radiologia
TELECOMANDATO	DIAGNOST 94	Radiologia
ECOCARDIOGRAFO	SONOS 4500	Cardiologia

per un canone complessivo di € 64.703,51 I.V.A. esdusa;

- 2) di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con la società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA viene stipulato, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, in regime di esclusività tecnica, quale soluzione unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la sicura utilizzazione dei sistemi tecnologici in argomento;
- 3) di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nel contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale è previsto l'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di “accordi quadro” di durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la stessa società PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE – MONZA;
- 4) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento, di procedere alla predisposizione del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, avendo cura di inserire apposita clausola che contempri la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013, al momento del completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 3.;
- 5) di delegare il Responsabile del Procedimento, nello stesso contesto della presente determina, alla sottoscrizione del contratto in argomento;

- 6) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l'importo di € 64.703,51 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 78.291,25 I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al conto n. 0510020101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie" del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modificazioni;
- 9) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Carlo SPACCIA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, quantificati per l'importo di € 64.703,51 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 78.291,25 I.V.A. compresa al 21% - ha l'effettiva disponibilità economica al conto n. 0510020101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie" del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013.

IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di FABRIANO
dr.ssa M. Letizia PARIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di FABRIANO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL RESPONSABILE U.O. PROVVEDITORATO
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di FABRIANO
Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente.